



Ministero dell' Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI

Dei Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia

Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) ☎ 0941-485153

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC847009 – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016

CODICE FISCALE: 84004830836 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFX2P2

PEO: meic847009@istruzione.it – PEC: meic847009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.comprensivolongi.edu.it>

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI A ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell'08/03/99;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n.129, Regolamento concernente “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art. 45 comma 2 lettera h), secondo cui al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei *criteri* e dei *limiti* per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n.165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO in particolare l'art.7 comma 6 e comma 6 bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di

appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101“*Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n.326 “*Compensi spettanti per attività di direzione e didocenza relativi alle iniziative di formazione*”;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;

VISTO in particolare l’art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l’art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo” e n. 6 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo”;

PREMESSO che nella Scuola dell’Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati; che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all’esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall’art. 44 comma 4 D.I. 129/2018;

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/94;

VISTO il decreto L.gs 165/01 come integrato e modificato dal decreto D. lgs 150/09;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

APPROVA

il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o nel Programma Annuale, nonché per le attività progettuali, culturali, formative, di aggiornamento, sperimentazione, promozione.
2. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli

stessi.

3. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).
4. Di seguito si indicherà con il termine “Avviso” la procedura per l'individuazione di risorse professionali interne all'IC di Longi, in subordine alle altre Istituzioni scolastiche in collaborazioni plurime e infine esterne all'Amministrazione scolastica IC di Longi.

Art. 2 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

1. Sono oggetto di procedura semplificata con affidamento diretto senza pubblicazione di avviso gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese di cui all'art. 1 c.3 del presente regolamento.
2. Si applica la procedura con Avviso a evidenza pubblica con successiva individuazione e affidamento da parte del Dirigente scolastico per tutti gli altri casi non ricompresi nell'art. 1 c.3 del presente regolamento.

Art. 3 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

1. Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti interni e/o esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni. Tuttavia, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica o presso altre Istituzioni scolastiche in collaborazione plurima.
3. L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato. È fatto,

peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 4 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e verifica la disponibilità del personale interno.
2. La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per non meno di 5 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:
 - a) Oggetto della prestazione;
 - b) Tempi di attuazione;
 - c) Durata del contratto;
 - d) Criteri di selezione;
 - e) Compenso max proposto;
 - f) Modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande;
 - g) Tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
3. Alla scadenza della data dell'Avviso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse per mancanza dei requisiti previsti dall'avviso, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione dell'Avviso rivolto a personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche in collaborazione plurima e infine a esperti esterni.
4. In caso di urgenza il Dirigente scolastico può pubblicare un solo avviso esplicitando che la selezione avverrà secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) Personale in servizio presso l'IC di Longi;
 - b) Personale in servizio presso altre scuole in collaborazione plurima;
 - c) Personale esterno alle istituzioni scolastiche o professionisti autonomi.
5. Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati all'albo sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre. Dovrà essere, altresì specificato:
 - a) La tipologia di contratto proposto;
 - b) L'oggetto e luogo della prestazione;
 - c) La durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
 - d) Il corrispettivo proposto;

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

- e) Godere dei diritti civili e politici;
- f) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 5. MODALITÀ DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE

1. La domanda di partecipazione dovrà riportare:
 - a) Dati anagrafici;
 - b) Titoli culturali;
 - c) Esperienze professionali;

- d) Pubblicazioni;
 - e) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi;
 - f) Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni);
 - g) Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni);
 - h) Tutto quanto altro richiesto nell'avviso.
2. Alla domanda vanno allegati:
- a) Curriculum vitae in formato europeo;
 - b) Certificato penale (solo per i candidati esterni e se espressamente richiesto);
 - c) Documentazione riferita al precedente comma 1 o autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità;
 - d) Tutto quanto altro richiesto nell'avviso.
3. La domanda va consegnata in copia cartacea brevi manu agli uffici dell'Istituto e in busta chiusa. La stessa può essere inviata all'Istituto tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto, o via mail \ mail pec, quando specificato.

Art.6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La selezione, ove espressamente richiesto da norme, circolari o disposizioni varie, e ove ritenuto opportuno per ragioni didattiche, organizzative o gestionali, sarà rivolta a personale che abbia titoli specifici. Il titolo specifico per accedere alla selezione sarà indicato nell'avviso: in questi casi chiunque non sia in possesso del titolo di accesso indicato espressamente nell'avviso non potrà partecipare alla selezione e, ove produca domanda, verrà automaticamente escluso dalla procedura.
2. Si valuteranno, quindi in relazione alle esigenze:
 - a. Titoli di studio: Laurea magistrale e/o specialistica, laurea triennale, diploma, dottorato, master e diploma di specializzazione post universitario
 - b. Curriculum del candidato con:
 - Esperienze di docenza nel campo di riferimento del progetto
 - Esperienze metodologiche – didattiche
 - Attività di libera professione nel settore-se pertinente
 - Certificazioni
 - Corsi di formazione e aggiornamento
 - c. Pubblicazioni
 - d. Tutto quanto richiesto per ogni singolo progetto.
3. La valutazione comparativa dei candidati sarà rigorosamente oggettiva sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli.
4. A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati con la più giovane età.
5. Il Dirigente scolastico potrà provvedere a emanare i singoli avvisi predisponendo le tabelle di valutazione che declineranno i singoli criteri nel modo più funzionale alle competenze richieste ai vari esperti in virtù della singolarità di ogni attività da avviare.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:
 - Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.
 - Personale esterno impegnato in attività con gli alunni: i medesimi compensi per il personale interno;
 - Personale interno/esterno impegnato in attività di formazione massimo €41,32 ed €51,65 per docenti universitari e dirigenti
 - Personale estraneo all'amministrazione: i compensi specificati nel D.I. 326/95 ovvero compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97;
 - È possibile stabilire un compenso forfettario (si veda al riguardo l'art. 88, comma 1, del CCNL), il quale tenga conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto qualora ciò sia economicamente più conveniente all'Amministrazione.
2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
3. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):
 - sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori (PON, PNRR,...) ;
 - in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
 - può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.
4. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione e emissione di fattura elettronica.
5. È fatto divieto di anticipazione di somme.
6. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

1. I contraenti cui conferire i contratti sono individuati dal Dirigente scolastico che all'uopo nomina una commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze pervenute.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e della tabella di valutazione dei titoli previsti dall'avviso.
3. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. Dopo la scadenza per la presentazione delle Istanze e acquisito il verbale della commissione il Dirigente Scolastico pubblica, sul sito dell'Istituto, la graduatoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi.
4. In caso di assenza di ricorsi la graduatoria diventa definitiva e il Dirigente emana decreto di aggiudicazione.
5. Diversamente i ricorsi sono esaminati con tempestività e il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria dei ricorsi.

Art. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione

ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i contraenti. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

2. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'art. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

Art.10 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165 del 30/3/2001.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.lgs n. 165/2001.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo dopo la sua approvazione da parte dell'Organo competente.

Art. 12 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è approvato **dal Consiglio d'Istituto in data 14/04/2023** e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'Organo collegiale competente. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.L.129/18 e le disposizioni ministeriali.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto

